

Associazione



ODV

Statuto

Revisioni

N. Revisione	Data	Revisione
1.0	17/07/2013	Versione iniziale di costituzione il 17/7/2013 presso il Notaio Gianfranco Manfredi di Cantù e registrata con atto pubblico n. 2716 Serie 1T il 19/7/2013.
1.1	12/12/2013	Versione modificata il 12/12/2013 dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Modificati gli articoli 4 e 24 per adeguare lo Statuto alle norme riguardanti l'iscrizione al Registro del Volontariato. Registrato con atto privato presso l'Agenzia delle Entrate di Cantù il 16/12/2013 n. 4428 serie 3.
2.0	12/06/2019	Statuto modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12/6/2019. Registrato con atto privato presso l'Agenzia delle Entrate di Cantù il 21/06/2019 al n. 1018 serie 3.
2.1	08/09/2020	Statuto modificato per includere il nuovo servizio di Housing Sociale. Aggiunto all'Art.3 Punto 1 il comma III, all'Art. 3 Punto 2 il comma IV. Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 08/09/2020. Registrato con atto privato presso l'Agenzia delle Entrate di Cantù il 02/10/2020 al n. 1092 serie 3.
2.2	06/04/2022	Statuto modificato per ottemperare alle richieste di modifica all'articolo 6-Ammissione, punto 8 e articolo 17-Funzionamento dell'Organo di Amministrazione, punto 1. Richiesta pervenuta via PEC il 06/04/2022 protocollo 2022/14513 – Provincia di Como. Modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci del 06/04/2022 e registrate con atto privato presso l'Agenzia delle Entrate di Cantù il 04/05/2022 al n. 470 serie 8.

Indice

Articolo 1.	Denominazione e sede	1
Articolo 2.	Finalità	1
Articolo 3.	Attività di interesse generale.....	1
Articolo 4.	Attività diverse.....	2
Articolo 5.	Raccolta fondi	3
Articolo 6.	Ammissione	3
Articolo 7.	Diritti e doveri dei soci.....	4
Articolo 8.	Perdita della qualifica di socio	4
Articolo 9.	Attività di volontariato	5
Articolo 10.	Organi sociali	5
Articolo 11.	Assemblea	5
Articolo 12.	Competenze dell'Assemblea.....	6
Articolo 13.	Convocazione dell'Assemblea	6
Articolo 14.	Validità dell'Assemblea e modalità di voto	7
Articolo 15.	Organo di Amministrazione	7
Articolo 16.	Competenze dell'Organo di Amministrazione.....	8
Articolo 17.	Funzionamento dell'Organo di Amministrazione.....	9
Articolo 18.	Il Presidente.....	9
Articolo 19.	Il Segretario e il Tesoriere	10
Articolo 20.	Organo di Controllo e Revisione Legale	10
Articolo 21.	Organismo di mediazione.....	11
Articolo 22.	Libri sociali.....	11
Articolo 23.	Risorse economiche.....	11
Articolo 24.	Scritture contabili	12
Articolo 25.	Esercizio sociale	12
Articolo 26.	Divieto di distribuzione degli utili.....	13
Articolo 27.	Devoluzione del patrimonio	13
Articolo 28.	Disposizioni finali	13

Articolo 1. Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: «ASSOCIAZIONE TANTUM AURORA - ODV» di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mariano Comense e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Articolo 2. Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione riconosce la propria origine all'interno dell'esperienza spirituale e umana della comunità pastorale San Francesco d'Assisi di Mariano Comense. Tale esperienza trova centralità nell'attenzione alle iniziative di autentica solidarietà tra gli uomini e nella promozione integrale della dignità della persona in ogni momento della vita e che si è espressa in questi anni nell'attività della Caritas cittadina e di gruppi di volontariato dedicati all'assistenza come il Gruppo Cura e i gruppi famiglia e il servizio di accoglienza femminile.
2. L'Associazione è apartitica e di ispirazione cristiana.

Articolo 3. Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. a);
 - II. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. i);
 - III. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. q);
 - IV. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. r);
 - V. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D.Lgs 117/2017, art. 5, lettera u);

- VI. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (D.Lgs 117/2017, art. 5, lettera v);

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- I. sensibilizzare le persone, di qualsiasi fede religiosa, razza, cultura e lingua, alla testimonianza e all'impegno per la giustizia e la pace, in risposta ai problemi del territorio e del mondo (D.Lgs 117/2017, art. 5, lettera v);
- II. conoscere le povertà presenti sul territorio e studiarne le cause e le circostanze che le originano; realizzare interventi secondo i propri mezzi, informando e sollecitando il fattivo coinvolgimento delle Istituzioni e della popolazione (D.Lgs 117/2017, art. 5, lettera a);
- III. promuovere e sostenere con ogni iniziativa la dignità delle persone in stato di bisogno offrendo servizi di accoglienza temporanea, mensa solidale e/o aiutandoli a ricrearsi l'autonomia (D.Lgs 117/2017, art. 5, lettera a);
- IV. Promuovere progetti di accoglienza temporanea di persone in difficoltà, attraverso il supporto formativo e specialistico delle istituzioni presenti nel territorio; promuovere attività idonee a sviluppare positive relazioni interpersonali volte a favorire la nascita e la crescita di comunità solidali; agevolare la condivisione delle esperienze tra gli occupanti gli alloggi, al fine integrare il patrimonio che ciascuno ha accumulato nel proprio ambito; organizzare momenti di studio e di approfondimento delle conoscenze che riguardano i benefici e le problematiche del vivere insieme, sotto i vari aspetti; agevolare le attività, gli scambi culturali, le iniziative di sostegno reciproco tra i propri membri, volte a rendere migliore la qualità della vita e farne partecipe la cittadinanza (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. q);
- V. offrire servizio di trasporto per visite mediche e terapie a persone svantaggiate (D.Lgs 117/2017, art. 5, lettera a);
- VI. raccogliere e distribuire viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere offerti da privati, società, enti ed istituzioni (D.Lgs 117/2017, art. 5, lettera u);
- VII. promuovere e favorire l'impegno del volontariato curandone la formazione (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. i);
- VIII. diffondere stili di vita improntati alla legalità, all'accoglienza, alla condivisione, all'ospitalità, all'altruismo, al dono di sé (D.Lgs 117/2017, art. 5, lettera v);
- IX. favorire e sostenere percorsi di accoglienza ed integrazione dei migranti (D. Lgs 117/2017, art. 5, lett. r);

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività non retribuita dei propri associati e volontari.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 4. Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 5. Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6. Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali partecipando alle attività dell'Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.
4. Le persone che intendono aderire all'Associazione devono presentare domanda scritta che dovrà contenere:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - c. l'impegno al versamento della quota associativa annuale.
5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti
8. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Articolo 7. Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle iniziative, manifestazioni e attività promosse dall'Associazione;
 - d. di frequentare i locali dell'Associazione;
 - e. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - f. di prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
 - g. di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento di attività di volontariato nell'ambito dei servizi dell'Associazione;
 - h. di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Articolo 8. Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, il mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto comporta l'automatica perdita della qualifica di associato, e la conseguente cancellazione dal Registro dei Soci a seguito di delibera dell'Organo di Amministrazione.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione,

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Articolo 9. Attività di volontariato

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 10. Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. l'Organo di Amministrazione
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo 11. Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
5. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 12. Competenze dell'Assemblea

8. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a. eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
 - c. approvare le linee di indirizzo e il programma di attività nonché il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i. fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
9. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 13. Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza sia in prima che seconda convocazione.

Articolo 14. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
 7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
 8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
 9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
 10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.
- .

Articolo 15. Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica fino all'approvazione del rendiconto del terzo anno successivo alla loro elezione e possono essere rieletti.

Articolo 16. Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo con il relativo programma di attività e il bilancio consuntivo;
 - f. proporre all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l. eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - m. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci o dai volontari e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore delegandone i relativi poteri.
 - r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- s. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 17. Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato. In tal caso il Presidente convoca, entro trenta giorni, l'Assemblea per nuove elezioni.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente anche in carenza di convocazione quando sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si oppone a deliberare.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 18. Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica fino alla scadenza dello stesso Organo di Amministrazione che lo ha eletto.
2. Il Presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno
 - b. dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

- c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
 4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19. Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
2. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo aggiornati i registri contabili e l'archivio dei documenti contabili e contrattuali.
3. Su delega del Presidente o dell'Organo di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, il tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione
4. Il tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica all'Organo di Amministrazione.

Articolo 20. Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la Revisione Legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21. Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria..

Articolo 22. Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Articolo 23. Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a. quote sociali;

- b. contributi pubblici;
- c. contributi privati;
- d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e. rendite patrimoniali;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 24. Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 25. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea

Articolo 26. Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27. Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 28. Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.